

Penale - Indebita percezione di somme a titolo di pensione di invalidità civile dopo il decesso dell'avente diritto - Omessa comunicazione della morte dell'invalido civile e falsa attestazione in vita del defunto da parte del tutore - Reato di truffa aggravata a danno dell'INPS (art.640, 2° comma, 1° cpv, C.P.) - Sussiste.

Tribunale Penale di Milano - 6.4.2012 n.2409 - dott.ssa Ponti - M.G. (avv. Raho) - INPS (avv. Capotorti)

Costituiscono raggiro, nel reato di truffa aggravata, la omessa comunicazione all'INPS del decesso del creditore e l'assenza di riscontro delle richieste di restituzione dell'indebitato, ma soprattutto la falsa attestazione in vita del pensionato attraverso la compilazione di modulo prestampato, eseguita con la consapevolezza di indurre in errore l'Ente e consentendo al reo di incassare le somme senza diritto per un lungo periodo.

FATTO e DIRITTO - Con decreto in data 17/10/2011 il GUP del tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di M.G. in relazione al reato in rubrica ascritto: chiamato il procedimento all'udienza di smistamento del 2/12/2011 con la costituzione di parte civile della parte offesa INPS ,all'udienza odierna, esaurita l'istruttoria dibattimentale in esito alla discussione la parti concludevano come in epigrafe trascritte.

Le fonti di prova rilevanti sono costituite oltre che, dai documenti rispettivamente del P.M. e della parte civile dalle dichiarazioni rese in esame dibattimentale dalla teste D.M., funzionario INPS addetto al recupero dei debiti su pensioni e prestazioni che danno il quadro generale della vicenda che qui occupa.

La teste ha riferito in sintesi:

- subentrata nel 2009 nell'incarico già svolto da altro funzionario, aveva visto che in data 10/6/2008 era stata inoltrata una lettera con cui l'INPS comunicava al M. che riscuotendo indebitamente rate di pensione aveva maturato un debito nei confronti dell'Ente pari a 68.347,00 euro informandolo che si sarebbe inoltrata denuncia a suo carico alla Procura della Repubblica:

- tale debito era maturato per la riscossione della pensione di invalidità civile assegnata a P.T. - moglie dell'imputato - la cui erogazione era stata eliminata dall'INPS nel 2007 quando si era reso conto che la titolare era deceduta dal 3 Luglio 2001;

- appunto nel 2009, verificato che dopo la lettera di cui sopra inoltrata al M. non era successo altro, aveva provveduto con il beneplacito del suo responsabile ad inoltrare la denuncia all'origine del presente procedimento: vale a dire che l'odierno imputato aveva continuato a riscuotere dall'agosto del 2001 al settembre 2007 compreso, il rateo mensile di pensione pari a circa 900 euro quale tutore della moglie P. T.;

- emergendo poi che dal luglio del 2008 il M. in proprio era divenuto titolare di assegno civile dell'importo mensile di euro 441,00, era stato attivato un recupero dell'importo a credito INPS effettuando una trattenuta mensile sull'assegno civile pari ad euro 50,00 per dodici mensilità: in specifico dal luglio 2010 al marzo 2012 visto che l'assegno in questione viene pagato all'inizio mese. Ciò previa comunicazione con lettera 11 giugno 2010 relativa al recupero parziale e alla causale del medesimo.

La teste ha infine spiegato che il ritardo oggettivo con cui si era mosso l'INPS era ricollegabile alla circostanza che in tempi pregressi venivano effettuati controlli in maniera discontinua, arrivando

negli uffici liste di decessi da verificare con precipuo riferimento a soggetti novantenni o centenari attenzionati in punto di mantenuta esistenza in vita. Nel caso in questione la pensionata era nata nel 1947, quindi al di fuori dell'ambito di attenzione. *“fatti di questo tipo non ne dovrebbero più accadere per il motivo che i controlli sono ora più puntuali e sistematici incrociando i dati con le anagrafi comunali e il fisco”*.

La documentazione prodotta riscontra, poi, con sufficiente significatività e certezza il quadro testimonialmente asseverato dalla teste: rilevano in tal senso in particolare la copia in atti della missiva 10/6/2008 in cui si esplicita al M. che aveva riscosso indebitamente quale tutore la pensione di invalidità civile in titolarità della T.P. deceduta il 3/7/01 per le mensilità da agosto 2001 al settembre 2007; le schermate a campione (un mese all'anno compresa quella relativa al pagamento effettuato il 12/9/07 per l'importo di 966,00) del database pagamento pensioni da cui risulta il pagamento allo sportello (dell'unico ufficio postale inizialmente con ingresso di via Cassano d'Adda e in seguito a ristrutturazione denominato di via Marco d'Agiate posizionato tale ufficio all'angolo tra le due vie) e in contanti al M. in suddetta qualità di tutore della titolare.

Rilevano ancora ai fini probatori: la copia della lettera 11/6/2010 sempre inoltrata al M. all'unica risultante anche in atti residenza di via Comacchio 4 a Milano, in cui si rinnovava la contestazione dell'indebita riscossione e si informava che a partire dal mese di agosto di quell'anno ci sarebbe stata una trattenuta di 50 euro sulla sua pensione categoria assegno sociale ricordando la facoltà di elevare contestazione diretta e i termini per la proposizione di ricorso con tutti i dettagli relativi: infine i conteggi informali effettuati sia con riferimento all'importo totale del credito INPS che all'importo delle trattenute a titolo di recupero parziale e rateale la cui differenza costituisce il debito residuo del M..

Così ricostruita in fatto la vicenda, è persino superfluo soffermarsi a rilevare che la condotta continuata del M. integra appieno tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata, con l'aggravante indubbia della natura pubblica dell'Ente danneggiato.

Va poi rilevato che nessun dubbio è prospettabile in ordine alla integrazione del raggio perpetrato in danno dell'Ente previdenziale, barrata la casella del modulo prestampato standard attestante l'esistenza in vita della titolare di pensione all'evidenza dal M. in quanto unico soggetto autorizzato alla riscossione nella spesa qualità di “tutore”.

Sempre in punto di attribuibilità della condotta truffaldina al M., tutti i dati documentali disponibili - (tipici della adottata procedura da parte dell'INPS per la rilevazione) attestano pagamenti personali al M. nella qualità di tutore della moglie invalida registrata negli archivi informatici dell'INPS, oltre alla testimonianza del tutto attendibile della funzionaria D. - convergono nell'indicarlo quale autore del reato.

In più, poiché risulta provato, al di là delle lettere inviate di cui si è detto sopra, l'avvenuta riscossione anche recente da parte del M. del proprio assegno civile decurtato della trattenuta per un importo totale di euro 1.050,00 ad oggi, il silenzio “assordante” dell'imputato -irreperibile per il processo - ma prima ancora silente -nonostante l'importo decurtato - nei confronti dell'Ente previdenziale conferma implicitamente, ma in via logica esclusiva, che sicuramente allo stesso è attribuibile la condotta truffaldina di cui trattasi.

Provata la penale responsabilità, nei termini di cui sopra, si tratta però di fatti continuati di truffa per cui l'ammontare del danno va valutato in correlazione non all'importo totale ma a quello mensile, per cui va esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. pure contestata.

Quanto al trattamento sanzionatorio, va innanzi tutto esclusa la ricorrenza di circostanze meritevoli di considerazione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 62 bis C.P., considerato anzi il disvalore sociale attribuibile alla condotta in esame.

Va poi preso atto che il ritardo nei controlli e la mancata tempestiva attivazione almeno dal

2008 da parte dell'INPS, trattandosi di condotta costituita da ripetuti e continuati fatti comporta come effetto che sia ad oggi ormai decorso il termine prescrizione per i fatti di indebita riscossione realizzati dall'agosto del 2001 al settembre 2004 per i quali va dichiarata la estinzione dei corrispondenti reati.

Quanto alla misura della pena base con riferimento al primo fatto punibile, valutati i criteri di cui all'art. 133 C.P., si stima quella di anni uno di reclusione ed euro 350 di multa: su tale pena opera l'aumento per ciascuno degli altri fatti continuati che si determina in complessivi mesi dodici ed euro 500 di multa, considerato il tempo di protrazione della condotta.

Consegue la condanna al risarcimento del danno causato dal reato alla costituita parte civile che si liquida quanto al danno patrimoniale nella misura già certa ed esigibile dell'importo complessivo dovuto, detratto l'importo ad oggi recuperato, ovvero in euro 67.247,00; ed equitativamente quanto al danno non patrimoniale subito dall'Ente, in euro 1000,00. Nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa della stessa parte civile che si liquidano in euro 1500, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a., valutato adeguato tale importo alla attività espletata.

(Omissis)